



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO	Nr. Progr.	10
IMU 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI	Data	22/02/2024

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/02/2024 alle ore 08:30.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:40 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MASTRANGELO GIOVANNI	N	CAPANO DOMENICO	S	MILANO CARLO	S
COLAPINTO FILIPPO	N	BENAGIANO ANDREA	S	DEROSA ALESSANDRO	S
PETRERA GIUSEPPE JUNIOR	S	FERRANTE OTTAVIO	S	NICASTRI LUCA VINCENZO	S
DONVITO FRANCESCO	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	S		
SPINELLI CATERINA ANTONIA	S	LIUZZI MAURIZIO	N		
CASAMASSIMA DOMENICO	S	PAVONE FIOMENA	N		
MAURIZIO ADUA	S	LUCILLA DONATO	N		

Totale Presenti: 12 *Totali Assenti: 5*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. FRANCESCO LUMARE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio, OTTAVIO FERRANTE il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Terminata la relazione da parte dell'Assessore Dott. Giuseppe Gallo, così come riportata nel verbale di seduta, terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta in esame.

Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal medesimo Presidente:

Presenti 12

Assenti 5 (Colapinto, Mastrangelo, Liuzzi, Lucilla, Pavone)

Votanti 12

Favorevoli 9

Contrari 3 (Martucci, De Rosa, Nicastri)

Medesimo risultato si ottiene per quanto riguarda l'immediata eseguibilità.

Ad esito di ciò

IL CONSIGLIO COMINALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/04/2023, allegata, sono state approvate per l'**anno 2023** le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, della L. 160-2019 - (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6,0 per mille
Aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili)	10,5 per mille
Aree fabbricabili	10,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019	0,50 per mille

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 - fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019	Esenti (circolare Mef n. 9-93 aree montane e collinari)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 per mille
Detrazione per abitazione principale di cui di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00

Considerato che la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- con circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993 il Comune di Gioia del Colle è stato individuato tra gli enti che applicano l'esenzione IMU sui terreni agricoli in ragione della collocazione collinare della città ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D. Lgs 504/1992;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il **decreto 7 luglio 2023** pubblicato in G. U. n. 172 del 25 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

Dato altresì atto che:

- con comunicato del 21/09/2023, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato l'apertura dell'applicativo sul portale del Federalismo Fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno 2024; a tal proposito, veniva precisato che, fino al mese di ottobre i Comuni avrebbero potuto testare la funzionalità dell'applicazione informatica volta ad effettuare simulazioni per l'elaborazione del prospetto; dal mese di novembre poi sarebbe stata prevista la possibilità di elaborare il prospetto per l'anno 2024 da inserire nella deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2024; da gennaio 2024 infine, sarebbe stata attivata la funzione di trasmissione al Mef del prospetto ai fini della pubblicazione;
- l'art. 1, comma 757, della L. 160/2019 stabilisce che la deliberazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo Fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate nel D.M. 07/07/2023, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della deliberazione stessa;
- l'art. 7 del citato D.M. 7/7/2023 statuisce che l'elaborazione ed il successivo inserimento del prospetto delle aliquote nella deliberazione è condizione di efficacia di quest'ultima;
- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 statuisce, per la Giunta Comunale, l'obbligo di presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione unitamente agli allegati di cui all'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale annovera tra essi “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni...*” e, quindi, anche la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ed il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione sino al 15/03/2024;
- il decreto proroghe n. 132/2023 ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzare l'applicazione informatica volta ad effettuare la simulazione per l'elaborazione del prospetto da inserire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024; in particolare, ha statuito che “*l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025*”;

Atteso che:

- ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, a partire dal 2022 non è più dovuta l'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- ai sensi del comma 769 della L. 160/2019 è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;

- ai sensi dell'art. 7 c. 1 e 2 del Decreto direttoriale - Dichiarazione IMU e IMPi del 29 luglio 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023;

Considerato che il gettito IMU previsto per l'annualità 2023 è stato pari a euro 5.100.000,00;

Ritenuto di dover prevedere (salvo rivisitazione della previsione) per l'anno 2024, un gettito pari a euro 5.100.000,00.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 07/11/2023, allegata, con oggetto “*approvazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Unica 2024*” (ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1 comma 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’**anno 2024**;

Dato altresì atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 07/11/2023, allegata, con oggetto “*approvazione aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU per l’anno 2024. Proposta al Consiglio Comunale*”, si propone al Consiglio Comunale per l’**anno 2024** l’approvazione delle seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU, come segue:

Fattispecie	Aliquota/detrazione/esenzione
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,6 %
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 750, della L. 160/2019	0,05 %
Terreni Agricoli di cui all’art. 1, comma 752, della L. 160-2019	Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all’art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 %

Fattispecie	Aliquota/detrazione/esenzione
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili)	1,05 %
Aree fabbricabili	1,05 %

Elenco esenzioni indicate dal comune:

- Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o Statutari;

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del procedimento Dott. Donvito Emanuele vito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli esiti delle votazioni innanzi riportati e trascritti, anche relativi alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, espresse nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare** le seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU per l'**anno 2024**:

Fattispecie	Aliquota/detrazione/esenzione
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,6 %
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160/2019	0,05 %

Fattispecie	Aliquota/detrazione/esenzione
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 752, della L. 160-2019	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 %
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili)	1,05 %
Aree fabbricabili	1,05 %

Elenco esenzioni indicate dal comune:

- Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o Statutari;

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

2. Di dare atto che:

- la presente deliberazione produce i suoi effetti dal **primo gennaio 2024** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del **14 ottobre 2024** nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il **28 ottobre 2024** si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

3. Di dare atto che il decreto proroghe n. 132/2023 ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzare l'applicazione informatica volta ad effettuare simulazioni per l'elaborazione del Prospetto da inserire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO**IMU 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI*****PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE	
	Data 10/01/2024	IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILI <i>EMANUELE VITO DONVITO</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE	
	Data 10/01/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>EMANUELE VITO DONVITO</i>
<hr/> <hr/>		

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ferrante Ottavio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lumare Francesco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Area Metropolitana di BARI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1/2024	OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08.01.2024 avente ad oggetto: "IMU 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI".
Data 12/01/2024	

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno DODICI del mese di GENNAIO, è virtualmente presente presso la sede municipale di Gioia del Colle (BA) il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. Rosario Annicchiarico, Presidente, Dott. Giuseppe Salvatore Garrapa e Dott.ssa Grazia Cannarozzi, Componenti, per esaminare la documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Responsabile dell'Area Entrate, in data 10/01 u.s., concernente la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08.01.2024 avente ad oggetto: "IMU 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI".

Il Collegio dei Revisori

premesso

- che l'**art. 239 comma 1 lettera b) n.7** del d.lgs.n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che l'**art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 2019** dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- che l'**art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 2019** dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI fermo restando quelle riguardanti la TARI;

visto

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il decreto 7 luglio 2023 pubblicato in G. U. n. 172 del 25 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

preso atto che

- con comunicato del 21/09/2023, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato l'apertura dell'applicativo sul portale del Federalismo Fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno 2024; a tal proposito, veniva precisato che, fino al mese di ottobre i Comuni avrebbero potuto testare la funzionalità dell'applicazione informatica volta ad effettuare simulazioni per l'elaborazione del prospetto; dal mese di novembre poi sarebbe stata prevista la possibilità di elaborare il prospetto per l'anno 2024 da inserire nella deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2024; da gennaio 2024 infine, sarebbe stata attivata la funzione di trasmissione al Mef del prospetto ai fini della pubblicazione;
- l'art. 1, comma 757, della L. 160/2019 stabilisce che la deliberazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo Fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate nel D.M. 07/07/2023, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della deliberazione stessa;
- l'art. 7 del citato D.M. 7/7/2023 statuisce che l'elaborazione ed il successivo inserimento del prospetto delle aliquote nella deliberazione è condizione di efficacia di quest'ultima;
- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 statuisce, per la Giunta Comunale, l'obbligo di presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione unitamente agli allegati di cui all'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale annovera tra essi "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni..." e, quindi, anche la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ed il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione sino al 15/03/2024;
- il decreto proroghe n. 132/2023 ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzare l'applicazione informatica volta ad effettuare la simulazione per l'elaborazione del prospetto da inserire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024; in particolare, ha statuito che "l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025";

- ai sensi del **comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019**, a partire dal 2022 non è più dovuta l'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- ai sensi del **comma 769 della L. 160/2019** è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;
- ai sensi dell'**art. 7 c. 1 e 2 del Decreto direttoriale** - Dichiarazione IMU e IMPI del 29 luglio 2022, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023;
- con **deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 07/11/2023**, con oggetto "approvazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica 2024" (ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 comma 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2024;
- con **deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 07/11/2023**, con oggetto "approvazione aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU per l'anno 2024. Proposta al Consiglio Comunale", è stato proposto al Consiglio Comunale per l'anno 2024 l'approvazione delle seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU, come segue:

Fattispecie	Aliquota/detrazione/esenzione
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,6 %
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160/2019	0,05 %
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 752, della L. 160-2019	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 %
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili)	1,05 %
Aree fabbricabili	1,05 %

In riferimento alle esenzioni da applicare:

- quelle indicate dal comune per gli immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o Statutari;
- quelle previste per le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge;

visto

- lo Statuto Comunale;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 entrambi in data 10/01/2024 da parte del Responsabile dell'Area Entrate e dal Responsabile del Servizio Finanziario, nella persona del dott. Emanuele Vito Donvito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 08/01/2024 avente ad oggetto: "IMU 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI".

L'Organo di Revisione, dispone che, una volta deliberata l'approvazione, si provveda alla pubblicazione:

- sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché produca i suoi effetti dal primo gennaio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019;
- sul Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, co. 2, del d. lgs. n. 446/1997 e all'art. 13, co. 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Rosario Annicchiarico

Firmato digitalmente da: annicchiarico rosario
Data: 12/01/2024 21:45:48

Dott. Giuseppe Salvatore Garrapa

Firmato digitalmente da: GARRAPA GIUSEPPE SALVATORE
Data: 12/01/2024 20:52:20

Dott.ssa Grazia Cannarozzi

Firmato digitalmente da: CANNAROZZI
GRAZIA
Data: 12/01/2024 20:37:20